

Prot. 3473/QdV/M/DI/B



03 LUG. 2007

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di Vesta SpA del 19 giugno 2006 con protocollo n. 19628/DB/PP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12221/QdV/DI del 20 giugno 2006, con la quale è stato trasmesso il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";

VISTA la nota di ARPAV del 23 giugno 2006 con protocollo n. 81929/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte nell'area dell'impianto di depurazione di Vesta SpA a Fusina (VE);

VISTA la nota di APAT relativa al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione

delle opere del Progetto Integrato Fusina”, trasmessa in data 11 luglio 2006 con il protocollo n. 19948 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13870/QdV/DI del 12 luglio 2006;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina”, a condizione che Vesta SpA trasmetta un documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

VISTA la nota di Vesta SpA del 12 ottobre 2006 con protocollo n. 31888, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20321/QdV/DI in data 16 ottobre 2006, con la quale si trasmette il documento integrativo al “Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina”, richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006;

VISTA l’ulteriore nota di Vesta SpA dell’11 dicembre 2006 con protocollo n. ~~38246/PP/sb~~, acquisita dal ~~Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare~~ al protocollo n. 25550/QdV/DI in data 15 dicembre 2006, con la quale si trasmette il “Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda – Area Depuratore Fusina”, al fine di ottemperare ad una delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006 relativamente al “Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina”;

CONSIDERATO che gli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esaminando il documento integrativo trasmesso da Vesta SpA con la nota del 12 ottobre 2006 con protocollo n. 31888, nonché quanto trasmesso da Vesta SpA con la nota dell’11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb, hanno ritenuto che, con detta documentazione, l’Azienda abbia accolto solo parzialmente le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 24 luglio 2006, ed hanno ribadito le seguenti prescrizioni:

1. atteso che la costruzione delle vasche di accumulo, nelle aree di pre-trattamento e di post-trattamento, comporta la realizzazione di consistenti palificate (infissione di pali di diametro 80 cm e di lunghezza pari a 20 e 27 m) si sottolinea quanto segue:
 - nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell’intera macroisola Fusina sia completata, l’Azienda potrà realizzare le palificate medesime;

- nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell'intera macroisola Fusina non sia stata ancora completata, l'Azienda dovrà realizzare un campo prova simile a quello realizzato dalla Regione Veneto e riguardo al quale è stata elaborata e trasmessa, con nota dell'8 agosto 2006, la Relazione finale e relativa documentazione "Campo sperimentale per lo studio delle interazioni nell'esecuzione di fondazioni su pali", acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16364/QdV/DI del 21 agosto 2006.

Per la realizzazione dell'intervento devono essere comunque adottate le necessarie precauzioni e salvaguardie in merito ai seguenti scenari critici:

- creazione di percorsi preferenziali attraverso l'acquitrando che possono provocare la contaminazione dell'acquifero;
- creazione di percorsi preferenziali negli orizzonti poco permeabili superficiali, con migrazione di gas e vapori in superficie;
- contatto diretto dei lavoratori con i materiali contaminati che derivano dallo scavo dei pali;
- contatto dei pali con suoli e acque contaminate che ne causano la degradazione (e conseguente creazione di percorsi preferenziali);
- penetrazione in profondità di materiali contaminati durante la realizzazione dei pali;
- contaminazione delle acque sotterranee con i materiali utilizzati durante la realizzazione dei pali.

Ai fini della progettazione delle strutture, con riguardo alle condizioni ambientali, l'Azienda dovrà compilare:

- un documento di QA/QC da sottoporre agli Enti di controllo competenti in modo tale che le modalità di messa in opera ed i monitoraggi da eseguire consentano di minimizzare gli effetti di trasferimento di inquinanti nel sottosuolo;
- un documento sulla valutazione dei rischi (articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626) da sottoporre agli Enti di controllo competenti, in modo tale che gli operatori non siano esposti alla presenza di matrici contaminate.

2. In merito alla proposta formulata dall'Azienda, "in accordo con ARPAV", di caratterizzare i terreni interessati dagli scavi con una "caratterizzazione a cumulo rovescio" a causa di "difficoltà di ordine logistico ad attrezzare la piazzola di stoccaggio", sottolineando l'importanza che l'area riveste quale sede dell'impianto P.I.F. per il trattamento delle acque emunte provenienti dall'intero Sito Interesse Nazionale "Venezia – Porto Marghera" e quindi l'importanza di procedere alla bonifica, si sottolinea quanto segue:

- a) in linea generale si ritiene che i terreni scavati debbano essere caratterizzati ai sensi della procedura UNI 10802, ovvero secondo quanto previsto dal "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli;
- b) ove fosse attestata e dimostrata da ARPAV l'impossibilità tecnico/logistica di realizzare una piazzola per lo stoccaggio di cumuli da 1.000 mc, la strategia dell'Azienda potrebbe essere condivisibile, purché siano rispettati i seguenti criteri:
- devono essere rispettate condizioni analoghe a quelle previste nel "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli: per lotti di dimensioni non superiori a 1.000 mc, si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto dal prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 superficiali, ovvero si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto da 20 incrementi presi da 10 sondaggi in modo tale che da ogni sondaggio dovranno essere prelevati 2 incrementi, uno superficiale e uno profondo (alle medesime profondità in tutti i sondaggi realizzati); dei suddetti sondaggi dovranno, inoltre, essere trasmesse le stratigrafie e le quote di prelievo degli incrementi;
 - il criterio può essere applicato con un principio di proporzionalità, per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero proporzionalmente inferiore di incrementi.
3. Il campionamento e l'analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.
4. Nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.
5. L'Azienda deve tener conto delle prescrizioni formulate da ARPAV nella fase di validazione dei risultati della caratterizzazione e contenute nel documento acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, trasmesso anche all'Azienda medesima.
6. Al progetto esecutivo di bonifica devono essere allegati:

- il piano di gestione dei rifiuti che consenta la chiara identificazione dei flussi prodotti e delle quantità smaltite e/o trattate;
- il computo metrico-estimativo di dettaglio con tutte le voci di costo, incluse quelle relative agli eventuali trattamenti dei terreni e alle analisi, che oltretutto devono comprendere tutti gli analiti del piano di caratterizzazione approvato.

VISTA la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", contenuta nella citata nota di Vesta SpA dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2007 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota di Vesta SpA del 17 maggio 2007 con protocollo n. 17042/PP/pc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12150/QdV/DI in data 18 maggio 2007, con la quale si comunicano informazioni relativamente ai dati catastali delle aree interessate dal "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2°

stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina”, trasmesso da Vesta SpA con nota del 19 giugno 2006 con protocollo n. 19628/DB/PP, così come integrato con la successiva documentazione trasmessa con le note di Vesta SpA del 12 ottobre 2006 con protocollo n. 31888 e dell’11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Atteso che la costruzione delle vasche di accumulo, nelle aree di pre-trattamento e di post-trattamento, comporta la realizzazione di consistenti palificate (infiissione di pali di diametro 80 cm e di lunghezza pari a 20 e 27 m) si sottolinea quanto segue:

- nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell’intera macroisola Fusina sia completata, l’Azienda potrà realizzare le palificate medesime;
- nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell’intera macroisola Fusina non sia stata ancora completata, l’Azienda dovrà realizzare un campo prova simile a quello realizzato dalla Regione Veneto e riguardo al quale è stata elaborata e trasmessa, con nota dell’8 agosto 2006, la Relazione finale e relativa documentazione “Campo sperimentale per lo studio delle interazioni nell’esecuzione di fondazioni su pali”, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16364/QdV/DI del 21 agosto 2006.

Per la realizzazione dell’intervento devono essere comunque adottate le necessarie precauzioni e salvaguardie in merito ai seguenti scenari critici:

- creazione di percorsi preferenziali attraverso l’acquitarzo che possono provocare la contaminazione dell’acquifero;
- creazione di percorsi preferenziali negli orizzonti poco permeabili superficiali, con migrazione di gas e vapori in superficie;
- contatto diretto dei lavoratori con i materiali contaminati che derivano dallo scavo dei pali;
- contatto dei pali con suoli e acque contaminate che ne causano la degradazione (e conseguente creazione di percorsi preferenziali);
- penetrazione in profondità di materiali contaminati durante la realizzazione dei pali;
- contaminazione delle acque sotterranee con i materiali utilizzati durante la realizzazione dei pali.

Ai fini della progettazione delle strutture, con riguardo alle condizioni ambientali, l’Azienda dovrà compilare:

- un documento di QA/QC da sottoporre agli Enti di controllo competenti in modo tale che le modalità di messa in opera ed i

- monitoraggi da eseguire consentano di minimizzare gli effetti di trasferimento di inquinanti nel sottosuolo;
- un documento sulla valutazione dei rischi (articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626) da sottoporre agli Enti di controllo competenti, in modo tale che gli operatori non siano esposti alla presenza di matrici contaminate.
2. In merito alla proposta formulata dall'Azienda, "in accordo con ARPAV", di caratterizzare i terreni interessati dagli scavi con una "caratterizzazione a cumulo rovescio" a causa di "difficoltà di ordine logistico ad attrezzare la piazzola di stoccaggio", sottolineando l'importanza che l'area riveste quale sede dell'impianto P.I.F. per il trattamento delle acque emunte provenienti dall'intero Sito Interesse Nazionale "Venezia – Porto Marghera" e quindi l'importanza di procedere alla bonifica, si sottolinea quanto segue:
- c) in linea generale si ritiene che i terreni scavati debbano essere caratterizzati ai sensi della procedura UNI 10802, ovvero secondo quanto previsto dal "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli;
 - d) ove fosse attestata e dimostrata da ARPAV l'impossibilità tecnico/logistica di realizzare una piazzola per lo stoccaggio di cumuli da 1.000 mc, la strategia dell'Azienda potrebbe essere condivisibile, purché siano rispettati i seguenti criteri:
 - devono essere rispettate condizioni analoghe a quelle previste nel "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli: per lotti di dimensioni non superiori a 1.000 mc, si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto dal prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 superficiali, ovvero si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto da 20 incrementi presi da 10 sondaggi in modo tale che da ogni sondaggio dovranno essere prelevati 2 incrementi, uno superficiale e uno profondo (alle medesime profondità in tutti i sondaggi realizzati); dei suddetti sondaggi dovranno, inoltre, essere trasmesse le stratigrafie e le quote di prelievo degli incrementi;
 - il criterio può essere applicato con un principio di proporzionalità, per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero proporzionalmente inferiore di incrementi.
3. Il campionamento e l'analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.

4. Nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.
5. L'Azienda deve tener conto delle prescrizioni formulate da ARPAV nella fase di validazione dei risultati della caratterizzazione e contenute nel documento acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, trasmesso anche all'Azienda medesima.
6. Al progetto esecutivo di bonifica devono essere allegati:
 - il piano di gestione dei rifiuti che consenta la chiara identificazione dei flussi prodotti e delle quantità smaltite e/o trattate;
 - il computo metrico-estimativo di dettaglio con tutte le voci di costo, incluse quelle relative agli eventuali trattamenti dei terreni e alle analisi, che oltretutto devono comprendere tutti gli analiti del piano di caratterizzazione approvato.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Vesta SpA un'apposita variante al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina" di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione

a cura di Vesta SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", di cui all'articolo 1, in € 367.989,48 (euro trecentosessantasettemilanovecentottantanove,48).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

